CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI RELATIVI A LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

# Art. 142

## Ambito di applicazione e disciplina applicabile (articoli 56, 57, 62, 63, direttiva 2004/18; Art. 2, legge n. 109/1994)

*Provvedimento abrogato dal d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.*

Abrogato dal 19 aprile 2016 · versione 81

### RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture |
| Estremi | Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 |
| Parte | II — Contratti pubblici relativi a lavori servizi e forniture nei settori ordinari |
| Titolo | III — Disposizioni ulteriori per i contratti relativi ai lavori pubblici |
| Capo | II — Concessioni di lavori pubblici |
| Sezione | I — Disposizioni generali |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 2 maggio 2006 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/codice-dei-contratti-pubblici-relativi-a-lavori-servizi-e-forniture/art-142-ambito-di-applicazione-e-disciplina-applicabile-articoli-56-57-62-63

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it